



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 9 e 10

⁹ *Abrogato*

¹⁰ *Abrogato*

Art. 6 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 19 cpv. 1 lett. d

¹ I divieti parziali di circolazione vietano il transito di determinati veicoli e hanno il significato seguente:

- d. il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose e per gli autoveicoli di lavoro pesanti;

Art. 21 cpv. 1 e 2

¹ Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l'utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è disciplinata nell'articolo 64 capoverso 2 ONC².

¹ RS 741.21

² RS 741.11

² Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all'ostacolo prima di sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata ecc., quando i veicoli di 4,00 m di altezza non possono passarvi senza pericolo.

Art. 26 cpv. 2

² Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) vieta agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e autoveicoli di lavoro pesanti di sorpassare veicoli a motore pluritraccia nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento.

Art. 31 cpv. 3

Abrogato

Art. 33 cpv. 1

¹ Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza nonché all'uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.

Art. 36 cpv. 8

⁸ Su una strada principale la cui precedenza è soppressa a favore di un'altra strada principale, i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» possono essere collocati come segnali avanzati prima delle intersezioni. I segnali cui è aggiunto un «Cartello di distanza» (5.01) sono collocati sul margine destro della carreggiata, fuori delle località a 150–250 m dall'intersezione e all'interno delle località a circa 50 m. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione, i segnali sono di norma ripetuti sulla sinistra.

Art. 48 Segnalazione di parcheggi

¹ I parcheggi sono indicati dai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) o «Parcheggio contro pagamento».

² Le prescrizioni relative alla durata della sosta e il regolamento interno del parcheggio figurano su un cartello complementare.

³ Se la durata della sosta è limitata, i veicoli devono lasciare il parcheggio al più tardi alla scadenza del tempo consentito, a meno che le istruzioni sul parchimetro non permettano il pagamento di un nuovo importo prima del termine della sosta.

⁴ Se il parcheggio è riservato a determinate categorie di veicoli o di utenti, ciò è indicato nel campo blu del relativo segnale o su un cartello complementare. La regolamentazione della sosta può essere indicata anche mediante demarcazione sul parcheggio. Alla segnalazione mediante demarcazione si applica l'articolo 79 capoverso 4.

⁵ Se i parcheggi sono destinati in particolare a conducenti che intendono utilizzare un mezzo di trasporto pubblico, se ne può indicare la tipologia nel campo blu del segnale con parole o simboli (4.25).

⁶ Se necessarie, distanza e direzione di un parcheggio sono indicate nel campo blu del segnale «Parcheggio» (4.17) o su un cartello complementare.

⁷ In caso di «Parcheggio coperto» (4.21), il campo blu del segnale «Parcheggio» (4.17) può essere integrato con un tetto stilizzato.

Art. 48a Parcheggio con disco

¹ Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l'uso di un apposito disco secondo l'allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozino laterale e altri veicoli di dimensioni simili.

² Il segnale ha il seguente significato:

- a. senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): tra le ore 08.00 e le 19.00 dei giorni feriali la sosta dei veicoli è di durata limitata. Se valida anche la domenica e nei giorni festivi, la limitazione è indicata su un cartello complementare. Il disco secondo l'allegato 3 numero 1 regola la durata della sosta;
- b. con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono rimanere posteggiati al massimo per la durata indicata sul cartello complementare; il limite della sosta deve essere di almeno mezz'ora.

³ Chi sosta in un parcheggio segnalato secondo il capoverso 1 deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l'ora effettiva di arrivo. Le indicazioni del disco non possono essere modificate prima che il veicolo riparta.

⁴ Sugli autoveicoli il disco va sistemato in maniera ben visibile dietro il parabrezza, su altri veicoli in posizione ben visibile.

Art. 48b Parcheggio contro pagamento

¹ Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i parcheggi in cui i veicoli possono sostare solo dietro pagamento di un importo e secondo le istruzioni indicate sul parchimetro. Le istruzioni possono ammettere il pagamento di un nuovo importo prima del termine della sosta.

² L'indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su un cartello complementare fissato al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio. Se al pagamento della tariffa di parcheggio l'apparecchio emette un tagliando, questo deve essere collocato in modo ben visibile dietro il parabrezza degli autoveicoli.

Art. 55 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per indicare una deviazione per velocipedi e ciclomotori possono essere utilizzati i segnali di cui all'articolo 54a con fondo arancione. Se riportano il simbolo di un

pedone, possono essere utilizzati anche per indicare una deviazione per i pedoni. I simboli del velocipede e del pedone possono essere raffigurati insieme su uno stesso segnale.

Art. 65 cpv. 13 e 14

¹³ Il cartello complementare con il simbolo della «Colonnina di ricarica» (5.42) aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l'area interessata può essere utilizzata soltanto per la ricarica di veicoli a propulsione elettrica.

¹⁴ Il cartello complementare «  permessa» aggiunto al segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) indica che l'area interessata può essere utilizzata soltanto per la ricarica di veicoli a propulsione elettrica.

Capitolo 8: Segnali luminosi e relative indicazioni complete

Art. 69a Cartelli complementari ai segnali luminosi

¹ Se affianco alla luce rossa è collocato il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti» (5.18), velocipedi e ciclomotori possono svoltare a destra con il rosso. La luce rossa associata al segnale significa che gli utenti autorizzati a svoltare a destra sono tenuti a «dare la precedenza» (art. 36 cpv. 2).

² Il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti» (5.18) può essere collocato affianco alla luce rossa soltanto se è garantita la sicurezza stradale. La corsia interessata deve essere dotata di una corsia ciclabile di immissione e di una linea di arresto gialla situata dopo la linea di arresto bianca valida per gli altri veicoli. Non è necessaria una corsia ciclabile se:

- a. esiste una corsia separata per la svolta a destra o agli altri veicoli non è consentito svoltare a destra; e
- b. la corsia è sufficientemente larga.

Art. 71 cpv. 1, 2 frase introduttiva e lett. a, 3 e 4

¹ I semafori veicolari sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono tuttavia essere:

- a. ripetuti al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall'altra parte dell'intersezione;
- b. collocati esclusivamente sul lato sinistro della corsia sinistra, quando la carreggiata presenta più corsie nella stessa direzione;
- c. collocati esclusivamente al di sopra della carreggiata, se opportuno;
- d. in casi speciali (ad es. nel caso di ferrovie sul proprio tracciato direttamente lungo la carreggiata) disposti a coppie per un'unica corsia, per regolare diverse direzioni di marcia; la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5

m e i semafori devono poter essere chiaramente attribuiti ai rispettivi flussi di traffico;

- e. collocati sull'altro lato dell'intersezione, se destinati esclusivamente ai velocipedi e ciclomotori.

² Il bordo inferiore dei semafori si trova:

- a. al margine della carreggiata a un'altezza di 2,35 m fino a 3,50 m; i semafori destinati unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un'altezza inferiore;

³ I segnali luminosi devono impedire l'incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l'incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l'articolo 69a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un'altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso.

⁴ I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l'intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Sono eccettuati velocipedi e ciclomotori che provengono da destra secondo l'articolo 69a capoverso 1.

Art. 73 cpv. 7

⁷ Se accompagnata da una linea parallela corta e discontinua (bianca), in questo punto la linea di sicurezza può essere attraversata dai veicoli che si trovano sul lato della linea discontinua. Se la linea corta e discontinua è gialla, è destinata esclusivamente a bus del servizio di linea pubblico e a velocipedi e ciclomotori.

Art. 74a cpv. 1, 3 e 7 lett. b, f e g

¹ Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclo piste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull'area d'intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.

³ Abrogato

⁷ Oltre che sulle ciclo piste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni:

- b. sui posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori;
- f. nella «Zona di attesa per velocipedi» (6.26) in corrispondenza di segnali luminosi;
- g. su strade pedonali e marciapiedi, se vi sono ammessi velocipedi e ciclomotori in base alla segnaletica di cui all'articolo 65 capoverso 8.

Art. 75 cpv. 6 e 7

⁶ Le linee di arresto o di attesa destinate esclusivamente a velocipedi e ciclomotori, in particolare su corsie ciclabili o ciclopiste, possono essere di colore giallo. Se è garantita la sicurezza stradale, la linea di arresto bianca in corrispondenza del segnale «Stop» può essere integrata da una linea di attesa gialla. In tal modo il segnale «Stop» assume per velocipedi e ciclomotori il significato del segnale «Dare precedenza».

⁷ I segnali luminosi possono essere preceduti da una linea di arresto gialla tracciata sull'intera larghezza della corsia per contrassegnare una zona di attesa per velocipedi e ciclomotori dopo la linea di arresto bianca («Zona di attesa per velocipedi»; 6.26). Nella zona di attesa, a velocipedi e ciclomotori è permesso affiancarsi se la luce è rossa. Al rosso, gli altri veicoli devono fermarsi innanzi alla prima linea di arresto (bianca). Le zone di attesa sono consentite soltanto se vi sbocca una corsia ciclabile. Una corsia ciclabile che sbocca in una zona di attesa può essere omessa se:

- a. non è possibile svoltare a destra o la svolta a destra all'intersezione è vietata agli altri veicoli, e
- b. la corsia è sufficientemente larga.

Art. 77 cpv. 3

³ Le corsie pedonali (art. 41 cpv. 3 ONC³) sono delimitate sulla carreggiata da linee gialle continue e contrassegnate da linee oblique (6.19) o dal simbolo del «Pedone» (5.34).

Art. 79 Demarcazione di parcheggi

¹ I posti di parcheggio sono contrassegnati da demarcazioni, applicate da sole oppure a integrazione della segnaletica.

² I posti di parcheggio sono delimitati da linee continue. Al posto della linea continua può essere applicata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «zona blu» è blu. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto della carreggiata.

³ L'inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova sul lato interno della zona.

⁴ I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:

- a. velocipedi e ciclomotori mediante il simbolo «Velocipede» (5.31);
- b. motoveicoli mediante il simbolo «Motoveicolo» (5.29);
- c. titolari di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» mediante il simbolo «Invalidi» (5.14);

³ RS 741.11

- d. veicoli elettrici in fase di ricarica mediante il simbolo «Colonnina di ricarica» (5.42).

⁵ I posti di parcheggio riservati a determinate categorie di utenti sono contrassegnati in giallo. Anche i posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori possono essere contrassegnati in giallo.

⁶ Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi spazi. I posti possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati. I posti riservati a una determinata categoria di veicoli o utenti possono essere utilizzati soltanto da tale categoria.

Art. 79a Demarcazione di divieti di fermata e sosta

¹ Le linee sul bordo della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e gli spazi in cui è vietato il parcheggio (gialli con due diagonali che s'incrociano; 6.23) vietano la sosta nell'area demarcata. Se lo spazio in cui è vietato il parcheggio è contrassegnato da una scritta come «Taxi» o un numero di targa, il simbolo degli «Invalidi» (5.14) o della «Colonnina di ricarica» (5.42), è consentita la fermata per far scendere o salire i passeggeri nonché caricare o scaricare le merci soltanto se non si ostacolano i veicoli autorizzati.

² Le linee (gialle, continue; 6.25) sul bordo della carreggiata vietano la fermata volontaria nel punto indicato.

³ Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) contrassegnano le fermate dei trasporti pubblici del servizio di linea. Su queste aree è consentita la fermata di altri mezzi soltanto per permettere ai passeggeri di salire o scendere, purché non si ostacolino i veicoli pubblici del servizio di linea.

Art. 99 cpv. 1

¹ La posa e la modifica di pubblicità stradale sono soggette all'autorizzazione dell'autorità competente in base al diritto cantonale. Per la pubblicità sulle strade nazionali di prima e seconda classe l'autorizzazione è di competenza dell'USTRA, purché si tratti di terreno di proprietà della Confederazione.

Art. 102 cpv. 2 e 5

² Il formato grande è riservato alle autostrade; per le semiautostrade e le strade con caratteristiche simili si adopera il formato grande o il formato intermedio; per le strade principali e le strade secondarie il formato normale. Il formato piccolo può essere adoperato su strade campestri, alle uscite e simili nonché nelle località. Sulle aree di traffico riservate ai pedoni o ai ciclisti, in casi speciali possono essere adoperati i segnali di pericolo come anche i segnali triangolari di precedenza di formato piccolo ridotto di un terzo.

⁵ Per le scritte sui segnali si utilizza il carattere «ASTRA Frutiger». Sono eccettuati numeri, indicatori di direzione per aziende, segnaletica turistica e indicatori di direzione per gli alberghi.

Art. 107 cpv. 3

³ Non è necessario decidere e pubblicare:

a. la posa di demarcazioni, ad eccezione di quelle dei posti di parcheggio di cui al capoverso 1 lettera b;

b. la posa dei seguenti segnali:

1. segnali luminosi,
 2. segnali non menzionati al capoverso 1,
 3. «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1),
 4. «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11),
 5. «Altezza massima» (2.19),
 6. «Velocità massima» (2.30), che indica il limite generale di velocità sulle semiautostrade,
 7. «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1),
 8. «Fermata al posto di dogana» (2.51),
 9. «Polizia» (2.52),
 10. «Strada principale» (3.03),
 11. «Autostrada» (4.01),
 12. «Semiautostrada» (4.03),
 13. «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali elencate nell'allegato 2 lettera C dell'ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito⁴;
- c. le disposizioni in relazione ai cantieri di durata non superiore a sei mesi.

Art. 109 cpv. 2 e 3

² L'autorità determina il tracciato della strada principale nelle località situate sulla rete delle strade principali secondo l'ordinanza di cui al capoverso 1; con il consenso dell'USTRA può, nelle località di una certa importanza, designare o sopprimere altre strade principali.

³ Quando due o più strade principali si incontrano, l'autorità sopprime a favore di una delle strade la precedenza delle altre collocando il segnale di «Stop» (3.01) o il segnale «Dare precedenza» (3.02), dispone un'area con percorso rotatorio obbligato o, in casi speciali, la precedenza da destra prevista per legge collocando il segnale «Fine della strada principale» (3.04).

Art. 115a Norme di applicazione provvisoria

Le seguenti norme⁵ sono applicabili fino al 31 dicembre 2024:

⁴ RS 741.272

⁵ Le norme possono essere richieste, a pagamento, presso l'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Seefeldstrasse 9, 8008 Zurigo, www.vss.ch.

- a. disposizione delle corsie: SN (norma svizzera) 640 814b, versione maggio 1998;
- b. segnaletica su autostrade e semiautostrade, indicatori di direzione, rappresentazione: SN 640 820a, versione giugno 2004;
- c. tavole numerate sulle strade europee, nonché su autostrade e semiautostrade: SN 640 821a, versione marzo 2003;
- d. segnaletica turistica su strade principali e secondarie: SN 640 827c, versione giugno 1995;
- e. indicatori di direzione per alberghi: SN 640 828, versione novembre 1979;
- f. segnaletica del traffico lento: SN 640 829a, versione dicembre 2005; eccetto numero 10;
- g. demarcazioni: aspetto e settori d'applicazione: SN 640 850a, versione novembre 2004;
- h. luci incassate: SN 640 853, versione dicembre 2006; eccetto capitolo D «Gestione e manutenzione».

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

(art. 102 cpv. 1)

Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni

Cifra II n. 5, cifra IV lett. A n. 1, 2 e 3 lett. c e g, lett. B n. 6 lett. b, lett. C n. 2 lett. c e d, cifra V voce 5.18 nonché cifre VI e VII

Le norme svizzere (SN) menzionate nel presente allegato possono essere richieste, a pagamento, presso l'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Seefeldstrasse 9, 8008 Zurigo, www.vss.ch

	Formato grande	Formato intermedio	Formato normale	Formato piccolo
--	----------------	--------------------	-----------------	-----------------

II. Segnali di prescrizione

- | | |
|---|--|
| 5. Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (2.65) | Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 802 (versione novembre 1999). |
|---|--|

IV. Segnali di indicazione*A. Norme di comportamento e informazioni*

- | | |
|--|--|
| 1. Segnali quadrati (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.14, 4.17–4.21, 4.25) | |
| – Lunghezza del lato | 90 cm |
| – Larghezza del bordo bianco | 2 cm |
| 2. Segnali rettangolari (4.01–4.04, 4.07, 4.08.1, 4.10–4.13, 4.15–4.23, 4.25, 4.79–4.90, 4.92) | |
| – Larghezza | 90 cm |
| – Altezza | 125 cm |
| – Larghezza del bordo bianco | 2 cm |
| – Lunghezza del lato del campo interno quadrato (segnali 4.07, 4.10, 4.79–4.90, 4.92) | 62 cm |
| 3. Casi speciali | |
| c. Segnali «Disposizione delle corsie» (4.77) e «Disposizione delle corsie con restrizioni» (4.77.1) | Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 814b (versione maggio 1998). |
| g. Segnali «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94) e «Uscita di sicurezza» (4.95) | Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni va tenuto conto della direttiva USTRA 13010 (edizione 2011). |

B. Indicazione della direzione su strade principali e secondarie

- | | |
|--|--|
| 6. Tavole numerate | |
| b. Tavole numerate per le strade europee (4.56), Tavole numerate per le autostrade e le semiautostrade (4.58), Tavola numerata per raccordi (4.59), Tavola numerata per ramificazioni (4.59.1) | Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 821a (versione marzo 2003). |

C. Indicazione della direzione su autostrade e semiautostrade

	Formato grande	Formato intermedio	Formato normale	Formato piccolo
2. Casi speciali				
c. Cartelli indicanti i chilometri (4.72)	Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 820a (versione giugno 2004).			
d. Cartelli indicanti gli ettometri (4.73)				
V. Cartelli complementari				
5.18	I segnali sono quadrati. La lunghezza del lato corrisponde al diametro della lente rossa del semaforo (10 cm, 20 cm o 30 cm).			
VI. Colonnette (6.30, 6.31)	Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 822 (versione giugno 1997).			
VII. Demarcazioni (6.01–6.26)	Per quanto concerne l'aspetto e le dimensioni si applica la norma SN 640 850a (versione novembre 2004).			

*Allegato 2***Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3)**

Rimando tra parentesi al numero dell'allegato

(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1bis, 49 cpv. 2, 64 cpv. 7)

N. 4.22, 4.25, 5.18, 5.42 e 6.26

4. Segnali di indicazione (art. 44–62 e 84–91)**a. Segnali indicanti norme di comportamento (art. 44–48 e 54)**

...

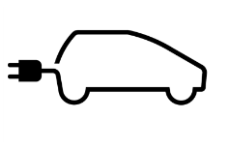
4.22 *Abrogato*

...

4.25 Parcheggio con
collegamento a un mezzo
di trasporto pubblico
(esempio)

5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65 e 69a)

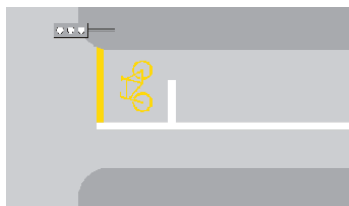
5.18 Svolta a destra
consentita ai cicli-
sti (art. 69a)



5.42 Colonnina (art. 65)
di ricarica

6. Demarcazioni e delineatori

(art. 72–79 e 82)



6.26 Zona di attesa per velocipedi (esempi; art. 75)